

Legge regionale 23 marzo 1977, n.20

Norme transitorie relative al riparto dei finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla L.R. 4-9-1976, n. 64

ARTICOLO UNICO

All'articolo 20 della legge regionale 4 settembre 1976 n. 64 e' aggiunto il seguente ultimo comma:

"Fino a quando il Consiglio regionale non abbia approvato i piani economici agricolo - forestali di cui all'articolo 9 e i programmi annuali di cui all'articolo 10, i mezzi finanziari necessari per l'esercizio delle funzioni delegate sono annualmente assegnati ai singoli enti delegati con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta."